

## FAQ BOLLO AUTO – RIMBORSI

Aggiornato al 09/02/2007

TIPOLOGIA DI DOMANDA	RISPOSTA
<p>Qual è la <b>regola generale</b> riguardante i termini della <u>prescrizione del diritto al rimborso</u> per il contribuente in materia di <u>tassa automobilistica</u>?</p>	<p>Ai sensi dell'art. 84 della LR n. 10/2003, il contribuente può presentare istanza di rimborso <u>entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di pagamento.</u> <u>Quindi nell'anno 2007 si può chiedere il rimborso per gli anni 2004 –2005 – 2006.</u></p> <p>(Fino al 31/12/2005 si potevano presentare istanze di rimborso per gli anni 2000-2001, oltre che per gli anni 2002-2003-2004-2005. Questo perché l'art. 37 del DL n. 269 del 30/09/2003, convertito in L. n. 326 del 24/11/2003, aveva prorogato i termini relativi ai rimborsi e ai recuperi delle tasse in materia a tutto il 31/12/2005)</p>
<p>Il contribuente chiede se, per un veicolo che sia stato <u>demolito, o rubato</u>, in alternativa al rimborso, sia possibile chiedere la <b>compensazione</b> per l'acquisto di un nuovo veicolo.</p>	<p>In alternativa al rimborso, la LR 10/2003, art. 46 e la Circ. R. n. 3/2004, punto 2.6) prevedono la possibilità di ridurre l'importo del bollo da versare (compensazione) per l'acquisto di un veicolo nuovo o usato, <u>purchè l'acquisto avvenga entro il quadrimestre successivo al mese in cui si è verificata la perdita di possesso per furto o demolizione.</u> Il contribuente può cioè portare l'importo versato in eccedenza a copertura parziale o totale del bollo da pagare sul veicolo nuovo. <u>(La demolizione o il furto devono comunque verificarsi almeno 30 giorni prima dalla scadenza del periodo d'imposta)</u> <b>Tuttavia, al momento non si conoscono i requisiti e le modalità per l'esercizio di questo diritto, e la Struttura Gestione Tributi Regionali ha ritenuto di esplicitarlo in successivo documento.</b> <b><u>Al momento è quindi possibile e consigliabile esercitare solo il diritto al rimborso.</u></b></p>
<p>Il contribuente ha presentato domanda di rimborso: a che punto e' la pratica?</p>	<p>Chiedere al contribuente alcune informazioni essenziali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Quando ha presentato domanda di rimborso</li><li>- Targa</li><li>- Dati anagrafici</li><li>- A quale anno tributario il rimborso si riferisce</li></ul> <p>Chiedere inoltre un recapito (telefono, fax, e-mail) dove poter inviare comunicazioni relative alla pratica</p> <p>Con questi elementi si riesce a verificare la posizione del contribuente attraverso ricerche in varie banche dati (consultabili dalla U.O. Autonomia Finanziaria –Struttura Gestione Tributi Regionali) e a dare una <u>risposta differita.</u></p>
<p><b>Per gli anni tributari <u>anteriori al 1993:</u></b></p>	<p>Il Ministero delle Finanze, al quale a suo tempo il</p>

<p>Il contribuente ha ricevuto il rimborso della tassa automobilistica da parte del Ministero delle Finanze per la quota erariale. Ad oggi non ha ancora ricevuto il rimborso della <u>quota regionale</u>:</p>	<p>contribuente aveva inoltrato domanda di rimborso, non sempre si ricorda di trasmettere alla Regione l'elenco dei contribuenti rimborsati con l'indicazione della quota di competenza regionale. Pertanto alla Regione non risulta alcuna istruttoria in corso.</p> <p>Esiste la possibilità per il contribuente di attivare il rimborso della <u>quota regionale</u> presentando apposita domanda in carta libera allegando la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- copia del decreto del Ministero delle Finanze (in mancanza copia della nota della Banca d'Italia della quota dalla quale si evince la somma erariale rimborsata)</li> <li>- copia della domanda presentata al Ministero delle Finanze</li> <li>- copia del versamento tassa automobilistica</li> <li>- copia della carta di circolazione</li> <li>- copia documento identità in corso di validità</li> <li>- copia codice fiscale</li> </ul> <p>Si raccomanda di indicare nella domanda di rimborso le coordinate bancarie per accredito della somma oggetto di rimborso sul c/c bancario o su banco posta, in alternativa il rimborso avverrà con le modalità dell'assegno di bonifico.</p>
<p><b>Per gli anni tributari <u>dal 1994 al 1998</u>:</b> Il contribuente sollecita il rimborso della tassa automobilistica chiesto al ministero delle finanze</p>	<p>Chiedere al contribuente a quale Ente era stata presentata la domanda di rimborso.</p> <p>Nel caso di presentazione della domanda solo al Ministero delle Finanze, invitare il contribuente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasmettere alla Regione Lombardia – UO Autonomia Finanziaria – Struttura Gestione Tributi Regionali - Via F. Filzi 22 – 20124 Milano copia della domanda e dell'allegata documentazione</li> <li>- In alternativa chiedere di sollecitare il Ministero per la trasmissione della domanda alla Regione.</li> </ul> <p>Chiedere al contribuente un recapito (telefonico, fax, e-mail) dove poter inviare comunicazioni relative alla pratica, e attivare gli Uffici competenti (U.O. Autonomia Finanziaria – Struttura Gestione Tributi Regionali) per far effettuare le ricerche sulla pratica in oggetto</p> <p>Qualora a suo tempo il contribuente non avesse presentato domanda di rimborso ad alcuno dei due Enti, il diritto al rimborso relativamente ai periodi tributari in questione è da considerarsi <u>prescritto</u></p>
<p>Il contribuente contesta la somma rimborsata</p>	<p>Il contribuente può presentare una richiesta scritta per il riesame della domanda di rimborso indicando le motivazioni della contestazione al seguente indirizzo:</p>

Regione Lombardia  
UO Autonomia Finanziaria  
Struttura Gestione Tributi Regionali  
Via F. Filzi 22 - 20124 Milano

NB: Non si trattano pratiche nel merito attraverso il  
contatto telefonico